



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

numero sesto - Giugno 1995

Gli spazi per la Giustizia a Bergamo

In seguito alle recenti elezioni amministrative sono stati eletti Consiglieri Comunali di Bergamo i colleghi Fabrizio Antonello, Pier Luigi Buzzanca, Gianfranco Ceci, Giuseppe Mussumeci e Roberto Trussardi; al Consiglio Regionale è stato eletto l'avv. Marzio Tremaglia, Assessore Provinciale è stato nominato il collega avv. Gianfranco Marchesi.

Inoltre, Sindaco di Bergamo è stato eletto l'avv. Guido Vicentini.

Ci congratuliamo, innanzitutto, con questi nostri colleghi, quasi tutti iscritti al S.P.F., che sono stati chiamati a ricoprire così alte cariche ed in particolare con Guido Vicentini, neo Sindaco di Bergamo, e formuliamo loro i più sinceri e vivi auguri di buon lavoro.

Siamo convinti che gli stessi, pur nella doverosa tutela degli interessi generali degli amministrati, non dimenticheranno, tuttavia, le esigenze della categoria alla quale appartengono e, in particolare, quelle dell'Amministrazione della Giustizia. E' nota a tutti la grave situazione della Giustizia a Bergamo, dovuta sia a insufficienze di organici della magistratura e del personale amministrativo, sia alle carenze ed alla cattiva distribuzione delle Sedi Giudiziarie, sparse per il territorio cittadino.

A questo proposito segnalò che in vista delle elezioni amministrative il Comitato di Coordinamento delle Libere Professioni, esistente a Bergamo ed al quale aderiscono quasi tutti gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia e le relative Associazioni, tra cui il nostro Sindacato, aveva ritenuto, come del resto aveva fatto lo scorso anno in vista delle elezioni politiche, di effettuare un incontro con i candidati delle varie liste per sottoporre loro i problemi e le esigenze delle varie professioni.

Per quanto ci riguarda noi avevamo richiesto ai candidati di dare soddisfazione a queste due esigenze:

1) urgente ed organica soluzione al problema degli spazi per gli Uffici Giudiziari: a tal proposito si riteneva prioritaria la verifica delle concrete disponibilità e della loro possibile utilizzazione per Uffici Giudiziari degli immobili vicini alle

attuali sedi giudiziarie (Palazzo della Libertà, Sede dell'Inps e scuola Amedeo di Savoia) da concludere entro breve tempo; in via subordinata, e qualora questa soluzione non fosse risultata praticabile, si chiedeva di procedere senza indugi alla realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia, comprendente, come originariamente previsto, tutti gli Uffici Giudiziari relativi al Circondario del Tribunale e della Pretura di Bergamo, ivi compresi quelli del Giudice di Pace, delle Commissioni Tributarie ed un ufficio distaccato dell'Ufficio del Registro.

In tale caso si chiedeva, altresì, che venissero predisposti e previsti idonei collegamenti viari e viabilistici e fossero individuate aree e volumetrie da destinare ad uffici legali, anche attraverso la costituzione di cooperative.

2) Revisione del cosiddetto piano Arcobaleno al fine di consentire il parcheggio nelle ore diurne agli Avvocati e Procuratori proprietari o titolari di studi situati in queste zone (equiparando gli stessi ai residenti).

I vari candidati hanno dichiarato il loro interesse e la loro disponibilità a prendere in considerazione, tra le altre, queste richieste.

Ora, ad urne chiuse e a risultati acquisiti, noi chiediamo ai colleghi eletti di dare concreta attuazione agli impegni assunti.

Il Sindaco di Bergamo ha già assicurato l'intenzione di effettuare una verifica, nel più breve tempo possibile, e di volersi incontrare con i rappresentanti degli avvocati (al più presto) al fine di fare il punto sulla situazione degli Uffici Giudiziari.

Prendiamo atto con piacere di questa dichiarata volontà del Sindaco e confidiamo che sia la volta buona per avviare a soluzione il problema degli Uffici Giudiziari, assicurando, da parte nostra, tutta la massima operosa collaborazione.



Resistiamo!!

Siamo nell'occhio del ciclone; da quasi due mesi siamo in sciopero ed anche se non abbiamo dimostrato un elevatissimo spirito sindacale, abbiamo però dignitosamente affrontato anche questa verifica; siamo stati compatti e l'appena nato nostro organismo unitario è stato messo a dura prova.

Si sono svolte tre assemblee a Roma al Cinema Adriano (26 aprile, 6 e 27 maggio) e direi che il livello della platea è andato in crescendo; antidemocratica la prima (schiamazzi ed urla continue, interventi interrotti, esasperazione alle stelle) più ordinata la seconda e meglio ancora la terza, salvo le buffonate napoletane immediatamente riprese dalla TV di Stato.

Se vogliamo fare i perfezionisti dobbiamo notare una posizione della Camera Penale non del tutto allineata poiché più determinata, ma non dimentichiamo che sono proprio i penalisti a dover sopportare in prima persona l'uso totalmente distorto della carcerazione preventiva che serve solo, ormai, per ottenere confessioni.

Molti di noi giustamente si sono lamentati per come siamo stati trattati, in quest'occasione, dai "media", ma non dimentichiamoci che giornali e televisione non ci hanno mai riservato un trattamento di favore; nessuno ha saputo spiegare le ragioni del nostro sciopero che è nato non per protestare contro l'entrata in vigore della legge che istituiva il giudice di Pace, ma solo perché quella legge era fatta male ed il governo, sotto le ripetute pressioni degli Organismi Europei, ha imposto la sua entrata in vigore quando non esistevano (ed ancora oggi non esistono) le strutture necessarie per il suo funzionamento; l'unica cosa che c'è sono i giudici di pace, anche troppo numerosi, ma mancano uffici, attrezzature, personale ausiliario, chiarezza di competenze.

Non siamo stati capaci, una volta ancora, di dimostrare e pubblicizzare che sbagliava quella stampa disinformatrice e distorta che voleva far passare la nostra protesta soltanto tesa a difendere una posizione di privilegio, facendoci assumere una posizione contraria ad una nuova figura di organo giudicante più snello e "concilia-

tivo"; nulla di più falso! Ben venga la possibilità di snellire la Giustizia; i primi a guadagnarci saremo certamente noi; ma mettiamola in mano a persone esperte che abbiano, soprattutto, i mezzi per farla funzionare; senza sedi, senza segretari e dattilografi, senza macchine da scrivere e con una legge laddove neppure un professore d'università di procedura civile riesce a capire quale sia la competenza del Giudice di Pace, come farà a funzionare questa nuova istituzione? Non bastava avviare una riforma, ma bisognava anche fornire i mezzi per attuarla!

Nei suoi sviluppi, giustamente, la nostra protesta si è estesa contro tutti gli altri mali della Giustizia e contro soprattutto la sua esasperante lentezza e proprio in questi ultimi giorni Ministro e Presidente del Consiglio si sono dimostrati disponibili per esaminare le giuste richieste degli avvocati che vedono così giustificati i loro sacrifici.

Onde decidere il comportamento della classe forense bergamasca si è svolta un'ordinata assemblea in data 10 maggio in S. Bartolomeo ed una seconda il 31 maggio in Tribunale; hanno partecipato a dette assemblee soltanto il 20% degli iscritti, ma la decisione è stata concorde ed è risultato chiaro che la nostra astensione non la si è fatta (come succede sempre in tutte le categorie) per difendere i nostri interessi, ma solo perché vorremmo un decente funzionamento della giustizia e soprattutto per non farci scappare i nostri soldi dalla Cassa Assistenza e Previdenza che, dall'aria che tira, fanno gola al carrozzone statale.

Purtroppo è giunta puntuale la condanna dell'Associazione Nazionale Magistrati che è arroccata nel non voler neppure sentire parlare della separazione delle carriere fra P.M. ed organi giudicanti; la A.N.M., per bocca del suo presidente, arriva a parlare di "sciopero irrazionale e irresponsabile dal prezzo sociale altissimo... che rischia di provocare una pericolosa irrecuperabile situazione di sfascio a tutto vantaggio dei più forti, della criminalità, della illegalità ovunque diffusa"; lo stesso Presidente A.N.M. invita poi tutti i magistrati a dimostrare ancora una volta senso di responsabilità e misura; vedremo come.

Noi crediamo che i mali della giustizia, che sono evidenti per chiunque si accosti ad essa, non si risolvano assumendo una posizione di contrasto fra giudici ed avvocati e palleggiandosi le responsabilità di questa evidente disfunzione, ma solo collaborando e cercando di capire le rispettive richieste; non è con lo scontro fra avvocati e magistrati che si risolvono i problemi!

Non è stato e non sarà facile spiegare ai nostri clienti che questo lunghissimo sciopero di due mesi non lo stiamo facendo per difendere una posizione di privilegio; ma poi, dove è mai questa posizione privilegiata?

Chiedetelo a uno dei nostri praticanti le difficoltà che si incontrano nell'accedere alla professione forense; chiedetelo ai nostri Consiglieri dell'Ordine quanto sia difficile controllare che gli iscritti non svolgano altre attività incompatibili con la professione, dal momento in cui questa non basta per permettere a tutti un livello di vita accettabile.

Ma anche questa vicenda ha dimostrato quanto sia importante anche per la nostra categoria avere un Sindacato Unitario come il nostro, teso a sostenere i nostri interessi; l'unità e la compattezza della classe forense la si dimostra soprattutto attraverso un sindacato forte.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. (Domanda di rinnovo in corso).

Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi - avvocato

Redattori: Massimo Asdrubali - avvocato; Monica Baranca - prat. proc.; Pietro Bianchi - avvocato; Pier Alberto Biressi - avvocato; Nunzia Coppola Lodi - avvocatessa; Paolo Corallo - prat. proc.; Mario Giannetta - avvocatessa; Daniela Introvini - proc. legale; G. Milesi Cacciamali - avvocato; Paolo Monari - proc. legale; Franco Offredi - avvocato; Antonio Roberti - proc. legale; Giorgio Rossi - proc. legale - Gabriele Terzi - avvocato;

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

Casinò di S. Pellegrino Terme

Venerdì 23 Giugno 1995 Il Sindacato Forense festeggia

Continuano le iniziative del sindacato forense per celebrare il ventennale della sua ricostituzione.

Dopo i convegni di studio sul giudice di pace e sulle nuove tariffe, entrambi particolarmente seguiti ed apprezzati; dopo la solenne funzione religiosa celebrata nel giorno di S. Ivo, in ricordo dei colleghi defunti, il Sindacato decide ora di far festa.

Come per le altre manifestazioni del ventennale, le scelte di specie sono state assunte dal Comitato appositamente istituito dal Direttivo del Sindacato.

In seno al Comitato il dibattito per la scelta sulla festa è stato ricco di idee e particolarmente animato.

Bocciato il "toga party" per ovvi motivi di decoro, anche se, sottovoce, qualcuno sosteneva che, in

fondo, in Roma o nel diritto romano si rinvenivano le nostre lucernae juris; cestinata l'idea della festa in costume ampezzano siccome, questa è la motivazione ufficiale, non

va più di moda...; dopo aver passato in rassegna tutte le forme ed i generi di aggregazione festaiola, percorrendo anche le vie estreme, come balli in maschera, rave - party etc., il Comitato ha infine deciso all'unanimità di indire un potente "Dinner Danzante".

Con questo termine gentilissimo (che per me resta una invenzione dell'Avv. Piombi...) si definisce:


a) ricevimento in luogo da sfarzo con molte persone vestite il meglio che si può;

b) servizio impeccabile di aperitivi e cena (con gambe sotto il tavolo);

c) intrattenimento musicale, dopo la cena i discorsi e la premiazione dei soci benemeriti. Bar open.

Come ho sopra accennato la serata è stata organizzata nel salone delle feste del Casinò di San Pellegrino Terme, in quella atmosfera elegante raffinata e un po' decadente che caratterizza il luogo.

La cena non ve la sto a descrivere: segnalo che nel corso della serata il Sindacato darà corso alla premiazione dei soci con maggior anzianità di iscrizione (Giannetta, De Leo, Biressi, G. Terzi, Baldassarre, D'Alessio, Losito e Puleri) nonché degli ex presidenti (Giannetta, A. Riva [alla memoria], Mazzariol, Dolci, Berardesca e G. Terzi) nonché, encomiabile iniziativa, del neo procuratore legale (Alessandra Locatelli) che ha raggiunto, tra i



Il meraviglioso e trionfante interno stile Liberty del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme ove si svolgerà la sfarzosa festa del ventennale del nostro Sindacato Forense

bergamaschi, il migliore profitto nell'ultima prova d'esame a Brescia.

Non resta che invitarVi a partecipare, debitamente accompagnati tenendo conto che la serata, pur a pagamento, vede un prezzo particolarmente interessante stante il sostanzioso generosissimo contributo offerto dal Sindacato.

Maggiori informazioni le potrete avere presso la Segreteria del Sindacato Provinciale Forense.

dott. proc. Alberto Riva

I praticanti procuratori e la difesa d'ufficio

Il giudice di legittimità ha considerato che: "l'assunzione nel dibattimento della difesa d'ufficio da parte di un praticante procuratore o patrocinatore legale in violazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p. equivale ad assenza del difensore nel dibattimento e, come tale, è produttiva di nullità insanabile ex art. 178 lett. c) c.p.p." (Cassazione penale, sez. IV., 12 luglio 1994). La Suprema Corte deduce, in sede di motivazione, a fondamento della propria decisione le seguenti considerazioni:

- l'art. 29 disp. att. c.p.p. sancisce che nell'elenco dei difensori d'ufficio possono essere inseriti solo "gli iscritti negli albi idonei e disponibili";


- la norma ammetterebbe, con l'espressa menzione degli "albi" e non anche del "registro speciale", alla difesa d'ufficio solo gli avvocati e procuratori legali escludendo da tale attività i praticanti procuratori anche se abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture del proprio distretto di Corte d'Appello;

- a fondamento della predetta esclusione l'"idoneità", richiesta dalla legge, non ancora riconosciuta ai praticanti procuratori o ai patrocinatori legali per non essere ancora stati i medesimi, con il superamento del ben noto esame, abilitati all'esercizio della professione.

Ritengo di estrema importanza segnalare ai lettori l'avvenuto deposito nel Marzo 1995, da parte della Corte di Cassazione, di un'altra sentenza dal contenuto, in materia, completamente opposto a quello caratterizzante la decisione in relazione alla quale mi accingo a fornire un commento personale.

L'art. 1 L.n. 406/1985 e l'art. 10 L.n. 242/1988 hanno modificato l'art. 8 R.D.L.n. 1578/1933; quest'ultima disposizione, nel suo nuovo contenuto, sancisce nella seconda parte del 2° comma, con riferimento ai praticanti procuratori abilitati all'esercizio del patrocinio dinanzi alle Preture, quanto segue: "...Davanti alle

medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensore sia come rappresentante del Pubblico



Ministero".

L'art. 8 D.P.R. n. 101/1990 così dispone in tema di praticanti abilitati al patrocinio: "i praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della L. 24 Luglio 1985 n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono: ...c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione".

L'esame globale della predetta normativa conduce ad escludere, a mio modesto parere, la sussistenza di un conflitto tra la normativa vigente in materia di ordinamento forense e le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in tema di difesa d'ufficio.

L'art. 8 D.P.R. n. 101/1990 richiama, nel momento in cui è già in vigore il nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), l'art. 1.L. n. 406/1985 ed implicitamente anche l'art. 10 L.n. 242/1988; richiedere ad un praticante abilitato al patrocinio che intenda continuare la pratica forense al di fuori dello studio di un procuratore, la trattazione di almeno cinque nuovi procedimenti penali all'anno, quale difensore di fiducia, significa affermare tacitamente la possibilità di inserire nell'elenco dei difensori d'ufficio i praticanti abilitati al patrocinio poiché, a prescindere dal dato legislativo, per questi ultimi, nella generalità dei casi, la fonte unica di una difesa di fiducia è la nomina a difensore d'ufficio.

Orbene non reputo, di conseguenza, azzardata l'interpretazione di chi ha sostenuto che nonostante l'art. 29 disp. att. c.p.p. faccia riferimento espresso agli "albi", implicitamente prenda in considerazione anche il "registro speciale"; se nel 1990, con il nuovo codice di procedura penale in vigore, il regolamento relativo alla pratica forense (D.P.R. n. 101/1990) richiama espressamente, con l'art. 8, la L. n. 406/1985 e, di conseguenza, in modo implicito, la L. n. 242/1988 è evidente, a mio avviso, la consapevolezza del riconoscimento della predetta legislazione da parte del nuovo codice di procedura penale.



Grande successo del convegno sulle tariffe

Durante il Convegno di Studio "Le nuove tariffe forensi, la redazione delle parcelle, i criteri alternativi", tenutosi in data 19 maggio 1995 presso la sala Funi della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, nell'ambito delle celebrazioni del Ventennale del Sindacato, è emersa una gran quantità di notizie, di consigli, di suggerimenti.

Gli atti verranno pubblicati con la collaborazione della Banca Popolare di Bergamo e dell'IPSOA e saranno offerti (gratuitamente agli iscritti al Sindacato) ai colleghi.

Può essere utile, comunque, sin d'ora richiamare l'attenzione dei lettori su alcune, fra le più importanti, comunicazioni e informazioni date dai relatori.

1) Il Consiglio dell'Ordine precisa che non è previsto il diritto per l'esame degli atti inviati dal dominus.

2) Il Consiglio dell'Ordine ricorda che il diritto base per la collazione vale per ogni foglio e che un foglio deve intendersi costituito da quattro facciate.

3) L'attività consistente non nella redazione "ex novo" di un contratto, bensì nell'esame di un testo già redatto con l'eventuale riformulazione dell'accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza di cui al punto 1) lett. B) (pareri scritti) della tabella allegata alla tariffa forense in materia stragiudiziale civile e non già tra le prestazioni di cui al punto 2), lett. C) della tabella medesima.

4) Il Consiglio dell'Ordine ha recentemente adottato il criterio di non consentire l'esposizione e la liquidazione di onorari previsti dalla tariffa stragiudiziale nelle pratiche in cui prevale l'attività giudiziale. L'attività stragiudiziale potrà avere una sua separata liquidazione solo quando la stessa presenterà i caratteri della preminenza e della indipendenza rispetto a quella giudiziale.

5) La nota di iscrizione a ruolo viene equiparata ad un'istanza: per la sua redazione va quindi applicato il diritto indicato al n. 13 della tabella B) allegata alla tariffa in materia giudiziale civile (doppio del diritto base).

6) Negli atti di precetto la voce "posizione e archivio" (e quindi l'esposizione del relativo diritto) può essere inserita solo nel precetto su cambiale, non in quello su decreto ingiuntivo o su sentenza, ove è già stata esposta in precedenza.

7) Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.

8) L'invio della tipica raccomandata con cui a nome del cliente si chiede il pagamento di una determinata fattura non costituisce redazione di diffida e non autorizza quindi la richiesta degli onorari previsti al punto 2) lett. E) della tabella allegata alle tariffe in materia stragiudiziale. Al contrario, andrà applicato l'onorario di cui al punto 2) lett. B) (lettera), cumulabile comunque con quelli di cui alle lettere A) (posizione archivio) e C) (esame e studio pratica).


Per concludere un invito e un consiglio.

L'invito al Consiglio dell'Ordine, perché renda note agli iscritti le delibere riguardanti le nostre tariffe e la loro interpretazione.

Il consiglio è stato espresso dalla dr.ssa D'Urbino: ai fini di una più esatta liquidazione e di una più facile lettura delle nostre note spese, indichiamo nelle stesse il valore della causa e lo scaglione da noi applicato, le varie tariffe considerate e il numero delle voci delle tabelle a cui ci riferiamo.

Pietro Bianchi

Immagini del convegno



L'assemblea dei numerosi intervenuti al convegno sulle tariffe forensi svoltosi il 19 maggio u.s. presso la sala Funi della Banca Popolare di Bergamo



L'avv. Guido Mazzoleni durante il suo intervento al tavolo dei relatori; alla sua sinistra il Presidente del Sindacato

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Le pene

Rimetterei nel codice penale le pene corporali. Magari non molto dolorose. Magari a scelta. Ma le rimetterei, come, mi pare, esistevano nel medio evo. Diamo il caso di una condanna, da scontarsi, di mesi sei di reclusione. Darei la possibilità al reo di optare: o sei mesi, o tre mesi, ma, in tal caso, con tre o quattro frustate al giorno sulla schiena, non troppo forti, però anche non troppo lievi. Insomma tre o quattro belle frustate. Sono certo che molti, io compreso, preferirebbero i mesi tre e la frustata.

Stare in prigione é umiliante, é angoscioso perché sei privo della libertà, è scomodo non fossaltro per i compagni di cella che hai. E poi il tempo non



passa mai. Sei mesi sono lunghi. E' mezzo anno. E fuori le mogli e le amanti ti aspettano. Tre invece sono la metà, e le frustate, se le prendi, puoi pensare, nel momento del dolore, che in definitiva sono la giusta punizione alle tue malefatte. E poi c'è sempre la speranza di schivarle, le frustate: magari un giorno non si trova la frusta, o c'è lo sciopero del frustatore, o che so io.

Legislatore, pensaci. Proponi un referendum. Senti i reclusi. Accertati sul prezzo delle fruste. Ma non gettare la proposta. Oltre tutto, lo Stato risparmierebbe. E di questi tempi, anche la riduzione della spesa pubblica conta parecchio.

Lo sciopero degli avvocati

Secondo me, la motivazione del nostro sciopero non interessa la pubblica opinione. I motivi dello sciopero riguardano noi e la Giustizia. Abbiamo ragione di scioperare perchè la Giustizia così com'è, e così come si prospetta, non funziona. Ma dare troppe spiegazioni - e per di più chiedere la solidarietà dei clienti (cosa quanto mai assurda) - non lo trovo nè giusto nè utile. Quando scioperano i metalmeccanici chiedono la solidarietà degli industriali? E a noi interessano le loro motivazioni? Non credo, anche perchè non le conoscia-

mo neppure. Dare giustificazioni da parte nostra non serve.

Excusatio non petita, accusatio manifesta. Otteniamo il risultato contrario, anche perchè nessuno è portato a credere che uno scioperi per un ideale o per un interesse di altri.

Facciamoci valere, con il nostro sacrosanto sciopero, verso le Istituzioni. E' lì che dobbiamo incidere, sfondare, ottenere. Ma lasciamo stare, per carità, la opinione pubblica.



GIUDICI DI PACE

- OUVERTURE -

E' vero: non ci siamo abbandonati a manifestazioni di giubilo per l'entrata in vigore della legge istitutiva dei giudici di pace, e non abbiamo sottaciuto le nostre perplessità circa gli esiti immediati e prossimi futuri di tale aspetto della più generale e contestata riforma del codice di procedura civile. Ovviamente, ci auguriamo di aver preso un solennissimo abbaglio e di doverlo lealmente riconoscere quando, sgombrato il binario da ogni intralcio, il treno della giustizia cominciasse a marciare davvero, con locomotiva e vagoni in perfetta efficienza.

I giudici di pace, invece, non si sono persi in chiacchiere: si apprestano a entrare in linea con la massima determinazione, dopo aver costituito ben quattro associazioni di categoria (così, almeno, si è appreso dalla stampa), e in attesa di emettere i loro primi provvedimenti giurisdizionali ci impartiscono lezioni di ottimismo condite da messaggi sui quali val la pena di riflettere. Fra i più attivi e loquaci va menzionato l'avv. Franco Petrelli, già comparso in trasmissioni televisive e così presentato nella tempestiva intervista pubblicata nel n. 17/1995 di Sette, l'inserto settimanale del Corriere della Sera: "Presidente dell'Associazione nazionale dei giudici di pace, con sede a Milano in via Andreani 10. Milanese, 62 anni, sposato e padre di un dottore in economia e commercio, e di una veterinaria, consulente aziendale con l'hobby dell'apicoltura (ha un allevamento ai margini del parco di Monza)". In tale intervista il presidente Petrelli fa sapere ai cittadini sitibondi di giustizia che i giudici di pace sono "uomini che hanno fatto un concorso (quale?), che sono stati esaminati dai consigli giudiziari (come?), designati dal Csm e nominati dal ministro di Grazia e Giustizia", intendendo dire, con ciò, che "è gente che ha un passato insospettabile". Con tali giudici - si noti bene - "gli avvocati bravi avranno solo da guadagnarci. Quelli meno bravi, no" (... e dividerà i buoni dai cattivi...).

Lo stesso presidente Petrelli ha, poi, scritto un articolo pubblicato il 3/1995 nel Sole 24 Ore (pag. 23), il cui titolo, "Una giornata storica per la giustizia italiana", suscita di per sé una prima preoccupata osservazione: a rigore, sono storiche pure le giornate delle sconfitte (ad esempio, quella di Waterloo, per Napoleone 1°) ad onta delle macchine poderose schierate sul campo di battaglia da condottieri certo non sprovveduti (Napoleone 1°, per l'appunto). In detto articolo si afferma che gli avvocati sciopererebbero "contro ogni logica" (ma, come agli acusmatici di Pitagora, non ci è dato di sapere quale logica sarebbe dagli scioperanti violata) e, per di più, sono sospettati (non si capisce bene da chi) "di perdere di vista l'interesse dei cittadini avversando una riforma che introduce la pratica della conciliazione preventiva e punta a sveltire i processi".

Date le suddette premesse, si potrebbe dedurre (ahi, ahi!) che: 1) nessun avvocato "scioperante" può essere ritenuto bravo, poiché, per l'appunto, bravo non è certo da considerare chi contrasti ogni logica e perda di vista l'interesse dei cittadini; 2) essendo pressoché totale la partecipazione degli avvocati allo "sciopero", quasi nessuno di loro merita la qualifica di bravo.

I pochi(ssimi) restanti, promovibili al rango di bravi (non quelli manzoniani, si badi bene) dovranno, comunque, meditare sul seguente principio direttivo: "Occorre rinunciare a ogni interesse di parte, alle logiche di schieramento, all'astrattezza del perfezionismo, al narcisismo dell'eleganza formale" (Petrelli, op. ult. cit.). Ciò, tradotto in concetti non criptici, equivale ad affermare che gli



avvocati dovranno trasformarsi in sensali, senza perdersi in arzigogoli per difendere gli interessi dei propri clienti; senza impaniarsi in poco commendevoli logiche dell'allineamento con i clienti medesimi; senza cincischiare con l'astrattezza del perfezionismo (è malevolo pensare che il contrario di ciò potrebbe essere "la concretezza del pressapochismo"?), e senza indulgere (... quante volte figliolo?) nel narcisismo dell'eleganza formale, da includere - temo - fra i vizi capitali.

Con ciò, cari colleghi, siamo "sistemati" a puntino e dobbiamo renderci conto, fra l'altro, senza troppi piagnistei e senza permetterci di protestare o anche solo di criticare, che tutti i ponderosi e costosi tomi trasudanti perfezionismo ed eleganza formale (omettiamo, per carità di patria, i nomi degli autori) sono diventati carta straccia, sentina di peccato e ricettacolo di insalubre polvere. Ci è solo consentito, forse, di consolarci un poco pensando che non dovremo più ingrassare esageratamente gli editori e i venditori, e che, se del caso, potremmo alimentare il fuoco di stufe e caminetti, per procurarci un po' di tepore nella prossima stagione invernale, anche perché una cosa è già stata proclamata come certa: "per li avvocati la festa è finita" (così il coordinatore dei giudici di pace napoletani, Fausto Grazioso, citato nel Sole 24 Ore del 29/4/1995, a pag. 19).

E' prudente, comunque, che cominciamo, senza indugi, a cercarci un altro mestiere, perché, conciatì come siamo, rischiamo d'essere travolti e spiacciati dalla "macchina poderosa" (Petrelli, op. ult. cit.) dei giudici di pace. A costoro soltanto, come sopra ispirati, sarebbe affidato, infatti, il compito "di avviare il risanamento del sistema giudiziario italiano", per le seguenti precisate "buone ragioni": 1) "Sono tanti, perciò potranno fare molto"; 2) "Provengono, in maggioranza, da attività che richiedono capacità di analisi e responsabilità decisionale: sono perciò orientati ad affrontare i problemi guardando più alla sostanza che alla forma"; 3) "Sono decondizionati, e quindi non saranno impediti, nel far uso dei nuovi strumenti processuali, dalla forza dell'abitudine"; 4) "Hanno una carica di motivazione che nasce dall'essere essi stessi, cittadini comuni, portatori di una domanda di giustizia diversa e accessibile" (Petrelli, ibidem).

Con ciò il presidente Petrelli ha "sistemato" pure i magistrati ordinari, che sono quasi il doppio degli scalpitanti giudici di pace e, ciononostante, hanno un arretrato di circa 2.600.000 cause; che affrontano i problemi limitandosi a istruire processi su processi e a pronunziare sentenze, decreti e ordinanze, dopo aver analizzato le prove acquisite e i disdicevoli (in quanto ispirati da logiche di allineamento) atti di parte; che non sono decondizionati, poiché esauriscono la vista e le proprie risorse intellettive continuando a compulsare le norme del diritto processuale e sostanziale; che hanno sempre perso tempo soggiacendo alla forza dell'abitudine di controllare la regolarità degli atti delle parti (notifiche comprese), nonché al narcisistico compiacimento di emettere i loro provvedimenti nelle modalità e nelle forme prescritte dalla legge.

Se il "salto culturale" promosso con l'istituzione dei giudici di pace è quello desumibile dagli argomenti e dai proclami del presidente Petrelli, temo che assomigli pericolosamente a un triplo salto mortale, carpiato, avvitato e quant'altro, dal trampolino più alto, in una piscina con dieci centimetri d'acqua.

IL DIRETTORE



Caro Direttore,
il 10 maggio scorso si è tenuto presso la splendida Sala Funi della Banca Popolare di Bergamo il convegno di studio intitolato "Le nuove tariffe forensi - La redazione delle parcelle - I criteri alternativi", organizzato dal Sindacato Provinciale Forense nell'ambito delle celebrazioni del ventennale della sua ricostituzione.

La larga partecipazione dei colleghi e di alcuni magistrati, l'attenzione mostrata e i convinti applausi ai relatori succedutisi nell'arco dell'intera giornata sono - credo - la migliore attestazione della bontà della scelta del Sindacato che ha voluto impostare il convegno sotto un profilo e con finalità eminentemente pratiche: per una migliore comprensione delle nuove tariffe, per una più corretta e omogenea redazione delle parcelle e delle note spese, per un rapporto con il cliente sempre più improntato alla chiarezza e alla correttezza anche nel delicato momento della pattuizione e della liquidazione dei compensi.

Il successo della manifestazione va egualmente attribuito a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Un enorme grazie va alla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino che non solo ci ha messo a disposizione la già citata Sala Funi (un vero gioiello) e ci ha offerto il coffee break del mattino e il tea break del pomeriggio (complimenti anche alla pasticceria), ma ha pure curato, alla perfezione, altri aspetti organizzativi del convegno.

La nostra riconoscenza, nella speranza di poter contare presto e nuovamente sulla collaborazione della Banca, va al suo Vice Presidente e nostro iscritto avv. Calvi, al dr Cattaneo, al geom. Beretta, al rag. Fratus, a tutto il personale.

Un sincero grazie anche all'IPSOA che, oltre ad offrire a tutti i partecipanti un tariffario indispensabile per seguire con attenzione le relazioni, ha svolto per nostro conto il lavoro di segreteria.

Infine, un grazie di cuore a tutti i relatori.

Ai magistrati dr. Roberto e dr.ssa D'Urbino.

Al nostro Presidente che ha aperto i lavori e ai colleghi Guido Mazzoleni, Antonio Galli, Roberto Magri, Carlo Dolci, Alessandro Cicolari e Paolo Pozzetti.

Pietro Bianchi

Grazie anche a Te, caro Pietro, quale organizzatore del Convegno che tanto lustro ha dato al Sindacato del quale sei attivo Vice - Presidente; hai dedicato molto tempo a questa iniziativa, ma la riconoscenza dei colleghi spero Ti ripaghi della fatica dedicata al "Tuo" Sindacato; tutta la redazione di "Diritto e Rovescio" si unisce ai ringraziamenti sia alla Banca Popolare e all'IPSOA che ai bravissimi relatori.

Caro Direttore,

finalmente anche gli avvocati scioperano ed in questa Primavera 1995 lo hanno fatto in maniera davvero compatta, civilisti e penalisti di ogni regione italiana.

Quale la reazione dell'opinione pubblica bergamasca?

Per saperlo ho posto a persone di differente età, professione ed estrazione socio-economica le seguenti tre domande:

D.1) Come è venuta/o a conoscenza dello sciopero indetto dagli avvocati?

D.2) E' informata/o sulle cause e sulle modalità dello stesso?

D.3) Cosa pensa dei legali che esercitano il diritto di sciopero astenendosi dalle udienze?

Ecco come si sono espressi i soggetti intervistati:

Gianna C., anni 35, commerciante

D.1) R- "non sono a conoscenza dello sciopero degli avvocati"

D.2) R- "no"

D.3) R- "non ho opinioni in proposito".

Anna L., anni 26, insegnante

D.1) R- "ho sentito parlare dello sciopero al telegiornale"

D.2) R- "so solo che scioperano contro i giudici di pace"

D.3) R- "sono perplessa".

Giorgio R., anni 50, impiegato

D.1) R- "l'ho letto sul giornale"

D.2) R- "credo che protestino contro la scarsa preparazione dei Giudici di pace"

D.3) R- "forse hanno ragione".

Angela P., anni 60, pensionata

D.1) R- "sono venuta a conoscenza dello sciopero attraverso la televisione"

D.2) R- "so che gli avvocati hanno deciso di scioperare contro i Giudici di pace e perché la giustizia fa schifo"

D.3) R- "l'avvocato non deve scioperare a scapito del cliente".

Paolo G., anni 18, studente

D.1) R- "ho saputo dello sciopero degli avvocati attraverso la televisione"

D.2) R- "non so nulla sulle modalità e sulle cause di questo sciopero"

D.3) R- "non so che dire".

Finalmente anche gli avvocati scioperano peccato che le persone "non addette ai lavori" ne sappiano proprio poco!!!

dott. proc. Daniela Introvini

Grazie, Daniela, per la Tua interessantissima inchiesta che ha visto come protagonisti i componenti delle diverse fasce sociali; manca una Tua conclusione che mi permetto, allora di esprimere io: il nostro sciopero non è stato sufficientemente illustrato e spiegato dai "media" e ne consegue una generalizzata non conoscenza nei suoi scopi e nei suoi presupposti da parte dei più; auguriamoci che anche il nostro giornalismo serva a spiegarne meglio le ragioni.

Egregio Direttore,

con riferimento all'articolo intitolato "La sfortuna di essere creditore" a firma avv.to Biagio Moretti, pubblicato sull'ultimo numero, ritengo doveroso fare alcune precisazioni a nome e per conto dell'Istituto vendite giudiziarie ed al fine di tutelarne il buon nome.

Ammesso e non concesso - per ipotesi - che i decreti emessi dal Pretore Dirigente della Pretura di Bergamo con i quali sono stati via via aggiornati i compensi spettanti alla V.G.C. siano - come ritenuto dal collega Moretti - illegittimi, faccio peraltro notare che, a mio parere e a tutto concedere, la norma del D.M. 20.06.1960 applicabile al caso cui fa riferimento l'avv.to Moretti non può essere quella di cui al 1° comma dell'art. 33, così come indicato dal collega, bensì quella di cui al 5° comma dell'art. 31.

La norma ritenuta applicabile dal collega Moretti riguarda infatti il caso in cui il processo esecutivo venga estinto (ed in tal caso l'indennità è dovuta solo nel caso in cui sia già avvenuto l'asporto del bene da parte della V.G.C.), mentre nel caso di specie è quantomeno applicabile - nell'ipotesi in cui i decreti di aggiornamento emessi dal Pretore Dirigente di Bergamo dovessero essere ritenuti illegittimi - il 5° comma dell'art. 31 che recita testualmente: "Nel caso di assegnazione l'Istituto percepisce... il compenso del 3% se i beni non siano stati trasportati".

Orbene, nel caso segnalato dall'avv.to Moretti si è appunto verificata

RISPONDE

l'assegnazione del bene (autocarro) dopo che il primo esperimento d'asta era risultato senza esito e senza che la V.G.C. avesse provveduto al trasporto del bene, di modo che si è pertanto verificata l'ipotesi prevista dal citato articolo 31 comma 5°.

Pertanto la V.G.C. ha quantomeno maturato il diritto di ottenere il versamento del 3% del valore determinato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento, fatto salvo il diritto di ottenere la maggior percentuale indicata nei decreti di aggiornamento del Pretore Dirigente, la presunta illegittimità dei quali non è stata a tutt'oggi sancita da nessuna autorità.

Quanto sopra ho ritenuto opportuno precisare al fine di evidenziare il fatto che la V.G.C. ha sempre operato - sin dal momento della sua "nascita" - con assoluta correttezza.

Ti ringrazio fin d'ora per lo spazio che vorrai concedere sulla pubblicazione all'articolo suddetto.

Cordialità.

dott. proc. Leonardo Gerosa

Non voglio entrare nel merito; meglio di me, ritengo, lo potrà fare l'Avv. Moretti dal quale attendo una replica. Grazie comunque delle dotte precisazioni.

Caro Direttore,

leggendo l'ultimo numero del Notiziario del Sindacato Provinciale Forense, siamo rimasti sconcertati dal quesito proposto dalla collega avv. Nunzia Coppola nella rubrica "Il Direttore risponde", ma, ancor più, dalla Tua risposta.

Non possiamo sottacere che la "regola" più o meno "aurea" ivi presa in considerazione appare propria di una consorceria dedita alla cura spregiudicata degli affari dei propri aderenti.

I Consiglieri dell'Ordine, nell'adempiimento dei compiti e dei doveri istituzionali loro incombenti, sono tenuti, innanzitutto, alla diligenza ed alla correttezza massime (prescindendo, ovviamente, dalla loro "estrazione"); e quando assumono le ingrate vesti di "giudici" dei colleghi devono comportarsi con assoluta imparzialità nei riguardi di chiunque. Queste e non altre sono le "regole auree" degne di considerazione e di richiamo, nelle quali noi crediamo e che certamente sono condivise dal Sindacato.

Consiglieri non giudicano a seconda delle tessere di cui possono essere titolari gli incolpati, ma secondo scienza e coscienza; e tanto dovrebbe bastare non solo per fugare qualsiasi timore, ma altresì per evitare quesiti e risposte fuor di luogo, disdicevoli e - diciamo francamente - offensivi per chiunque di noi partecipi alla celebrazione dei procedimenti disciplinari, per tutto il Consiglio dell'Ordine e per il Sindacato.

Cordiali saluti.

*avv. Carlo Dolci
avv. Giovanni De Biasi
avv. Raimondo Mascali
avv. Marco Tropea
avv. Giovanni Barbieri
avv. Antonio Maria Galli
avv. Guido Mazzoleni*

Caro Direttore,

cogliendo anche l'occasione dell'avvenuta comunicazione, da parte Tua, della lettera a Te inviata dai Consiglieri dell'Ordine iscritti al Sindacato in merito alla risposta da Te data alla collega Nunzia Coppola e, al fine di evitare equivoci o strumentalizzazioni sulla posizione del Sindacato sull'argomento, ho ritenuto opportuno inviare la presente.

Innanzitutto, per rispondere al quesito posto dalla collega Coppola, io ritengo che la regola "aurea", quanto ovvia e semplice, sia quella che i Consiglieri dell'Ordine partecipino, salvo legittimi e giustificati impedimenti, a tutte le riunioni del Consiglio; in particolare a quelle di

natura disciplinare.

Perciò, dissenso dalla collega e da Te, laddove la domanda e la risposta possono aver dato adito al sospetto, sicuramente infondato, che si chieda ai Consiglieri dell'Ordine iscritti al Sindacato una "particolare" presenza ed una eventuale particolare attenzione quando sottoposto a procedimento disciplinare sia un iscritto al Sindacato.

Ciò, del resto, è perfettamente in linea con la storia e la tradizione del Sindacato che non ha mai esercitato, né ritenuto di esercitare, una qualsiasi influenza nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine iscritti al Sindacato quando dovevano giudicare altri iscritti al Sindacato ed ha riconosciuto e rispettato la loro piena autonomia di comportamento e di giudizio.

Proprio per questo ritengo, tuttavia, di rilevare nella lettera dei colleghi Consiglieri un "eccesso di reazione" quasi che dovessero effettivamente temere qualche attentato alla loro autonomia, che non è in alcun modo in discussione, e quasi che temessero di prestare il fianco, con un atteggiamento diverso, a critiche malevoli e strumentali.

Tutti possono, su questo punto, essere certi che il Sindacato, che ha sempre richiesto la massima correttezza e trasparenza nel comportamento dei Consiglieri dell'Ordine, non verrà meno a questa impostazione.

Cordiali saluti.

avv. Pier Enzo Baruffi

Ritengo doveroso pubblicare sia la lettera dei Colleghi Consiglieri, a me indirizzata, che il pensiero espresso dal nostro Presidente al quale ho immediatamente trasmesso il testo di cui sopra.

Nell'aprile scorso ho ricevuto e pubblicato la seguente lettera dell'avvocato Nunzia Coppola Lodi: "Caro direttore, non dovrebbe essere una regola "aurea" che i Consiglieri dell'Ordine iscritti al nostro Sindacato, partecipino alle sedute del Consiglio in cui è sottoposto a procedimento altro iscritto?"

Il "partecipare" non l'ho interpretato e non lo interpreto come obbligo di prendere le difese degli iscritti e sono del tutto certo che anche la collega non chiedeva questo; mi spiace che la lettera e la mia risposta abbiano dato adito ad una interpretazione diversa.

Penso tuttavia che i colleghi consiglieri dell'Ordine prima di tranciare giudizi tanto pesanti quanto infondati avrebbero dovuto concedere almeno il beneficio del dubbio e, comunque, cercare di appurare la reale intenzione dagli scriventi.

Per il resto condivido l'opinione del nostro Presidente.

*Carissimo Lucio,
ho letto il periodico "Diritto e Rovescio" che io approvo, senza riserva, per la veste tipografica, i contenuti, le testate.*

Una stampa, nostra, sindacale ci voleva.

La nostra classe forense ha bisogno di scuotersi per farsi valere e per essere, ancora meglio, utile al nostro paese.

E' giunto il momento? Pare di sì.

Certo è che anche "Diritto e Rovescio" dovrà parteciparvi e lo farà certamente.

Cordialmente.

avv. Mario Giannetta



Il Tuo augurio non poteva pervenire da una persona più titolata di Te; già nello scorso numero Daniela, facendo la storia del nostro Sindacato che quest'anno festeggia il ventennale della sua rifondazione, ha sufficientemente illustrato i Tuoi meriti Sindacali ed il Tuo appoggio ci sprona a fare sempre meglio e di più. Condivido anch'io il Tuo ottimismo per il futuro anche se l'onere da me assunto nella conduzione di questo giornalino mi dà tutti i giorni una riprova di quanto la nostra classe forense sia inopportuno lontana dallo spirito sindacale; ognuno di noi tende all'individualismo carattere nemico dello spirito di corpo e degli interessi comuni.

Usufrutto e diritto di voto nella società a responsabilità limitata

- A chi spetta il diritto voto nella società a responsabilità limitata, quando la quota di partecipazione è "divisa" tra nudo proprietario e usufruttuario?

- E' applicabile - in via analogica - alle società a responsabilità limitata, il disposto dell'articolo 2352 cod. civ., secondo il quale in caso di pegno o di usufrutto su azioni, il diritto di voto (salvo diversa volontà delle parti) spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e non al socio?

La questione è stata risolta da una sentenza del Tribunale di Bergamo - Sez. I Civile, riunito in Camera di Consiglio così composto:

- Dott. Giancarlo Pesce - Presidente Relatore;
- Dott. Mauro Mocchi - Giudice;
- Dott. Simonetta Bruno - Giudice.

• IN FATTO •

nei fatti la controversia si può, per sommi capi, così riassumere: in data ... 1991 si svolge un'assemblea dei soci della Soc. I. Srl, avente come oggetto la nomina del consiglio di amministrazione e dell'amministratore unico. A tale assemblea partecipano, tra gli altri, R.I. e R.D., quali usufruttuari delle quote di partecipazione.

Il Presidente della società chiedeva agli usufruttuari di astenersi dall'esprimere il proprio voto, in quanto questo spettava ai nudi proprietari. Ciò sulla base della inesistenza di una qualsiasi previsione contrattuale e legale che riservava il diritto di voto agli usufruttuari delle quote della società a responsabilità limitata.

Da tale votazione risultava nominato G.R. quale amministratore unico. La qualcosa non veniva condivisa da I.R. la quale, facendo leva su di una parallela delibera avvenuta con il conteggio del proprio voto, contestata la nomina di G.R. e indicava le medesima quale amministratore della citata società. I.R. poneva a base della propria contestazione l'articolo 2352 cod. civ. estendibile - a suo dire - mediante interpretazione analogica, anche alle società a responsabilità limitata.

• ITER PROCESSUALE •

Sulla base di questi presupposti I.R. e R.D. impugnavano la delibera assembleare e chiedevano, che in via preliminare, venisse disposta la sospensione, in base all'art. 2378 cod. civ., della deliberazione di nomina dell'amministratore unico. Nel merito esse chiedevano la dichiarazione della illegittimità dell'assemblea e il conseguente annullamento della stessa.

La questione è stata sottoposta, quindi, all'organo giudicante. Attraverso la comparazione esegetica ed interpretativa delle norme civilistiche in materia di società - e nella fattispecie l'art. 2352 c.c. in riferimento agli artt. 2472, 2475 e 2485 cod. civ. - è stata analizzata la "ratio" sottesa alle disposizioni presenti e contenute nel codice civile, in tema di società.

• IN DIRITTO •

Il legislatore, nel disciplinare le società a responsabilità limitata, pare abbia voluto seguire la traccia delle norme predisposte per regolare le società per azioni. Ciò si evidenzia non solo laddove sono richiamate totalmente

o parzialmente le norme relative alle società per azioni, ma anche ove sono omesse alcune disposizioni. E' indubbio che tali omissioni sono da ricondursi ad una volontà certa e precisa del legislatore e non certo a una sua "svista". Le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata hanno creato un nuovo modello di partecipazione sociale con tratti nuovi e diversi rispetto alla società per azioni. La matrice, è vero, risulta essere quella della società per azioni. Bisogna, però, fare attenzione a non immiserire i tratti differenziali tra i due tipi di società, con grave pregiudizio alla volontà del legislatore che pare intendesse, all'uopo, creare un nuovo modello di società e non di "clonarne" una già esistente.

Altri elementi, di carattere più specifico e tecnico giuridico, poi, conducono ad escludere l'applicabilità dell'art. 2352 cod. civ. alle società per azioni.

1. - Si desume lo status di socio di una Spa attraverso la comparazione azionaria. L'azione è un titolo di credito, e come per ogni titolo di credito nominativo la circolazione avviene tramite la girata autenticata; ciò costituisce titolo di legittimazione.

La quota non è, invece, titolo di credito, ma rappresenta una posizione, personale e corporativa, nella società. E' un bene immateriale, non incorporato in un documento come avviene, invece, per l'azione. E' un bene mobile non iscritto nei pubblici registri e sottoposto alla disciplina dell'articolo 812 cd. civ.

L'elemento eziologico dell'art. 2352 cod. civ., allora, deriva da una semplificazione legittimativa, per cui il diritto di voto spetta a chi è titolare del titolo. Non sussiste una medesima "ratio legis" che legittima l'applicazione analogica dell'articolo in esame anche nei confronti delle società a responsabilità limitata.

2. - Inoltre nelle società a responsabilità limitata si esalta il carattere personalistico dei rapporti. La qualcosa è evidenziata dal collegamento indissolubile tra la qualità di socio e la titolarità delle quote partecipative (si confronti il dettato contenuto nell'articolo 2485 cod. civ.).

Il carattere dell'"intuitus personae", insito nelle società a responsabilità limitata ed esclusa, invece, per le società per azioni, si evince dalle possibili clausole che i soci possono apporre allo statuto per limitare od impedire l'acquisto della legittimità a persone diverse dall'originario sottoscrittore.


3. - Un terzo ed ultimo rilievo è di carattere comparatistico tra l'art. 2352 e gli articoli 1550 e 1551 cod. civ. L'art. 1550 cod. civ. attribuisce, salvo patto contrario, il voto al riportatore; l'art. 1551 cod. civ., nel caso di vendita di titoli a termine, attribuisce il voto al venditore.

Queste norme, allora, supportano la tesi secondo la quale quanto disposto dall'art. 2352 cod. civ. si riferisce alle azioni proprio perché titoli di credito e non alle quote in quanto esse difettano della caratteristica di titolo di credito.

Sulla base di tali ragioni di diritto il Tribunale ha deciso per la esclusione dell'applicazione analogica dell'articolo 2352 cod. civ. nei confronti degli usufruttuari di quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, in quanto la "ratio" sottesa a tale articolo

non è assolutamente ravvisabile nelle società con una spiccata impronta personalistica.

(Tribunale di Bergamo, Sez. I Civ., n. 1597 del 06.10.1994).



La tutela dei crediti di mantenimento ex art. 156 c.c.

Uno degli aspetti di maggior rilevanza nelle cause di separazione personale è costituito dalla tutela dei crediti di mantenimento dei coniugi separati o separandi.

Gli strumenti codicistici creati "ad hoc" dal legislatore - e come tali necessariamente applicabili in base al principio di "specialità" - sono disciplinati dall'art. 156 c.c., che prevede da un lato la possibilità del sequestro di parte dei beni del coniuge inadempiente tenuto all'obbligo di mantenimento e dall'altro l'ordine del giudice verso i terzi "tenuti a corrispondere anche periodicamente una somma di denaro all'obbligato", in modo che "una parte di essa venga versata a favore del diritto".

Quest'ultimo aspetto è stato recentemente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale pare averlo risolto razionalmente con la sentenza 278/94, consentendo anche al giudice istruttore - non più al solo Collegio - di effettuare l'ordine ai predetti terzi, saltando così tutta la procedura del pignoramento e, con l'ulteriore vantaggio, di poter "coprire" anche debiti non ancora scaduti.

Purtroppo la pronuncia della Corte ha investito solo questa parte dell'articolo, non disponendo nulla in merito all'analoga facoltà del "giudice che pronuncia la separazione" di disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, che, avendo identica ratio, avrebbe avuto senz'altro esito positivo.

Il sequestro, infatti, anch'esso concepito per dare maggiore e più veloce tutela ai soggetti più deboli (mogli e figli minori dei separandi) si rivela,


all'atto pratico, foriero di intoppi, spingendosi, così, il povero difensore, a rimpiangere un vuoto legislativo che avrebbe imposto l'applicazione di una "normale misura cautelare".

Innanzitutto, pare, anche secondo una mia recente esperienza personale, che si tratti di un sequestro non concecibile inaudita altera parte e, perciò, privo di uno degli aspetti più caratteristici ed efficaci delle misure cautelari; ciò, infatti, è tanto più negativo se si pensa, ad esempio, ad un sequestro di somme di denaro esistenti su un conto corrente bancario, in cui informare l'obbligato del procedimento in corso equivale - ovviamente - a dargli tutto il tempo di far sparire le somme!

Inoltre, la giurisprudenza non ha ancora chiarito se si tratti di una misura cautelare del tutto atipica, dotata di un procedimento proprio, o parzialmente atipica, cui peraltro sarebbero applicabili le norme generali sui procedimenti cautelari ex art. 669-bis e ss., compresa la convalida (per esempio si veda la pronuncia della Corte d'Appello di Milano 3.12.1993).

E' pertanto auspicabile che venga al più presto sollevata questione di illegittimità costituzionale anche per la parte dell'art. 156, 6° comma, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa disporre il sequestro dei beni del coniuge inadempiente all'obbligo di mantenimento; altrettanto atteso è un intervento che chiarisca le modalità procedurali di attuazione del sequestro, poiché solo così si avrà uno strumento efficace ed in grado di rispondere alle esigenze concrete.

avv. Nunzia Coppola Lodi



Ufficioinforma


FORNITURE PER UFFICIO

ACCESSORI ORIGINALI PER COMPUTER E STAMPANTI LASER DI TUTTE LE MARCHE

VIA ROMA, 12 - 24044 DALMINE BG - TEL. 035/564073 - FAX 564229

L'Angolo della poesia

a cura di E. Ginoulhiac



Per una storica sconfitta della squadra di calcio del foro di Bergamo: Varese - Bergamo 8-0

Korea

Di Varese la marea
monta in forma di palloni,
e ridotta in ginocchioni
fu la squadra cicisbea.
Doloranti per la lotta
con il grido di: Korea!
Vi accogliamo o gente rea
dalle gambe di ricotta.
Recitate il culpa mea
tutti insieme col portiere,
se frollandovi a dovere
v'han ridotto in fricassea.
Ma com'è che v'hanno fritto
giocavate voi in apnea?
non bastò la logorrea
di maestri del diritto?

"La fortuna ci fu rea!"
Balle! Il fatto gli è piuttosto
- constatato lì sul posto -
che nessun di voi correa.
(a raccogliere frattanto
tanti gol che non hai idea,
sotto gli occhi alla platea,
il portier correa soltanto)
La domanda è un po' plebea;
ma per incassarne otto
ve la siete fatta sotto?
O avevate la diarrea?
Riottener certo vorrete
il favor dell'assemblea:
fia gigante la pigmea!
vinca andando spesso a rete.
Quindi tutti giù in trincea
... con la palla pronta in canna.
Se perdetevi, c'è condanna
ad metalla e alla galera

18.3.81

Come volevasi dimostrare

Sedici magistrati dello Stato
messi da parte scrupoli e prudenza
dopo otto anni e sole tre sentenze,
con un verdetto sofferto e meditato,

han condannato tal Francesco Vio
a un anno, quattro mesi, giorni venti,
oltre ai rimborsi e spese conseguenti;
per cosa? mi chiedete (e chiedo anch'io);

per peculato: infatti il Vio Francesco
centocinquanta lire s'è intascato
in danno all'Ente che l'ha stipendiato:
un fatto certo sordido e grottesco.

Ma se per condannare tal reato,
e della patria legge compier l'opera,
per tutto il tempo che vi ho detto sopra
tutti quei magistrati hanno ponzato

che tempo ci vorrà per dar lezione
a color - e son molti - che al traguardo
arrivati già sono del miliardo?
ci vorrà... che va tutto in prescrizione!

Quindi: sconsiglio di giocar col fuoco
ed il settimo voglio ricordare;
la regola rimane non rubare:
ma se devi rubar... non rubar poco!

27.6.81

La sentenza

Sai che ammicchiata sul duecentottanta
che domenica fa Portaportese!
un corpoacorporo a botte dare e rese,
come cristiani e turchi in terrasanta.

Se non era per uno che ba strillato
una zingara svelta, pari pari,
gli suotava il marzuppo* dai denari
a un burino distratto e stralunato.

un'altro ba sentenziato: ..."daje un calcio,

un calcio in culo a 'sta impunita e zozza!"
Checco fa il boia ma c'è troppo intralcio,

allunga il piede: quella scansa via,
e alla fermata sguscia di carrozza.
Si vede ch'era giorno d'ammistia.

3.5.92

*marsupio

Dall'avvocato

- S'accomodi e mi dica la verità soltanto,
lei sa che aspetta a noi d'ingarbugliarla e quanto.

- Sarebbe per la pentola, ...di rame un bel paiolo
che mi prestò il vicino per qualche giorno solo;

putroppo nell'usarlo, come neppure io so,
il fatto insomma è questo: il paiol si forò.

- E allora? dica un poco, com'è che andò a finire?

- Finì che fui citato, ogggetto a comparire:
ecco la citazione che un suo illustre collega
notificar mi fece, per iniziar la bega.

Mi chiedo se davvero non sia meglio pagare
e temo che la causa troppo verrà a costare.

- Con me costituito non c'è da preoccuparsi
la causa è certo vinta; di me lei può fidarsi;

anzi per dirla tutta, lei è proprio fortunato:
son libero docente in mutuo e comodato;

né creda al vecchio detto del topo al gatto in bocca
è chiacchera bugiarda detta da gente sciocca.

Nell'affidarsi a me, è stato invece saggio:
si troverà assai meglio di un topo nel formaggio.

Per fondo, esclusa l'I.V.A., lasci trecentomila
e ascolti le difese che dedurrò di fila:

"Piaccia all'adito giudice in principialitate
domande istanze e prove dell'attor rigettate,
dichiarar pria di tutto che giammai il convenuto
un paiolo di rame in comodato ha avuto.

In via subordinata, accetterà il Pretore,
respinte sempre in toto le tesi dell'attore,
che il pentolon di rame, o paiolo de quo
intero e senza buchi al suo padron tornò.
In ulterior subordine, sempre salvo gravame,
giudicherà senz'altro, che il paiolo di rame
quando fu comodato avea nel suo spessore
il foro grande e grosso di cui si duol l'attore.
Il tutto con vittoria di spese e di onorario
a danno dell'attore, in lite temerario.

Come finì colleghi lascio a voi giudicare;
ma perché? gli avvocati non debbon campare?

L'angolo del passato


Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi

Parliamo dell'Avvocato Ubaldo Riva

Nasce ad Artogne (Bs) - Valcamonica - il 3.1.1888; si laurea in giurisprudenza all'Università di Pavia nel 1909. Svolge la pratica professionale forense presso lo Studio dell'avvocato - senatore Attilio Rota, nonno del nostro collega omonimo Attilio Rota.

Risiede a Bergamo ed esercita l'avvocatura, come penalista, prendendo parte ai più importanti processi celebrati a Bergamo: difende l'ingegner Viganò che aveva progettato e costruito la diga del Gleno in occasione del processo tenutosi nel 1923 (c.d. disastro del Gleno). Celeberrima la difesa in Corte d'Assise della Valsecchi, imputata di omicidio con l'amante, nei confronti del noto pittore Rinaldo Ossola.

Nel 1945 difende il generale Griffini, Presidente del Tribunale Speciale della Repubblica di Salò; il Procuratore Generale Moccia, Pubblico Ministero dello stesso Tribunale; il Colonnello Turco avanti la Corte Militare Inglese, il Generale Brandimarte avanti la Corte d'Assise di Torino; la c.d. "Cianciulli", e molti altri.



avv. Ubaldo Riva
(1888 - 1963)

E' volontario alpino nella guerra 1915-18, riporta due ferite e due medaglie d'argento al valor militare; Tenente Colonnello degli Alpini in congedo viene richiamato nel 1940 al Corpo d'Armata Autotrasportabile. Viene arrestato (8 giorni) nel 1944 per ragioni

politiche resistenziali. Ha tre figli, tutti avvocati.

Unisce, all'amor di patria ed alla grande esperienza e preparazione giuridico-professionale, una passione per la lirica e la letteratura.

Ottiene numerose distinzioni in concorsi letterari e numerose recensioni tra le quali si ricordano con speciale soddisfazione quelle di Mario Puccini, F.T. Marinetti, Francesco Chiesa, Ettore Corrani, Aldo Capasso, Lionello Fiumi, Innocenzo Cappa, Antonio Baldini (i quali due ultimi hanno declamato sue liriche alla radio).

Hanno parlato di lui Piero Bargellini nel "Novecento", Luigi Fiorentino in "Mezzo secolo di poesia", Lionello Fiumi in "Parnaso amico" (Fiumi lo ha fatto tradurre e recensire da "italianisants" francesi).

Forse non tutti sanno che

E' operante da alcuni anni un servizio per gli iscritti (e non) al Sindacato (ed un ovvio aiuto per i giovani colleghi) che, prevedendo colloqui e raccolta dati di coloro che intendono inserirsi fattivamente nella realtà forense di Bergamo svolgendo la pratica professionale nell'ambito di uno studio legale, può fornire indicazioni utili e precise a quanti necessitano di collaboratori, anche con esperienza pluriennale.

Le informazioni raccolte sono estremamente riservate cosicché le richieste (rectius le domande e le offerte) prevedono un iter formativo e un risultato di assoluta serietà.

Per citare esempi (e numeri) ben 80 sono le domande pervenute e valutate dopo colloqui personali e, non senza malcelata soddisfazione, già 10 hanno trovato corrispondente soddisfazione pratica.

Come per tutti i servizi che si offrono agli associati (e non), al di là

della gestione meramente logistica, è importante se non decisivo l'impulso di ognuno.

Devo tuttavia rimarcare una certa freddezza, a riguardo, dei colleghi che tuttora selezionano i collaboratori affidandosi a criteri personali, trascurando forse possibilità concrete di avvalersi di giovani neo laureati dai curriculum vitae esemplari e dalla umile ma tenace volontà di apprendere e di collaborare.

Il sottoscritto responsabile "dell'ufficio di collocamento" è a disposizione non solo il mercoledì presso la sede del S.P.F. dalle ore 11.00 alle ore 12.30 ma pure, telefonicamente, ogni qualvolta le esigenze lo impongano, unicamente con spirito di sostegno e appoggio alla nota situazione di difficoltà e precarietà in cui versano i praticanti procuratori bergamaschi.

Paolo Monari

**Iscrivetevi al nostro
Sindacato Forense**

CONCERTO DEL VENTENNALE

BERGAMO - SALA GREPPI

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 1995 ORE 21

PIANISTA: RAIMONDO CAMPISI



Lucio Piombi

Il comitato promotore delle celebrazioni del ventennale della ricostituzione del nostro Sindacato è orgoglioso di presentare ai lettori il programma del concerto che si svolgerà alla Sala Greppi (zona Via Palazzolo - San Bernardino) il prossimo venerdì 22 settembre nell'ambito della Sezione Cultura.

Solo grazie all'interessamento di un amante della buona musica come il collega Guido Mazzoleni potremo riservare ai nostri iscritti ed a tutti coloro che vorranno essere con noi una serata memorabile con un pianista d'eccezione: Raimondo Campisi.

La sua gioia di suonare si trasmette al pubblico con il quale crea una atmosfera di comune felicità; solo la sua grande pro-

fessionalità fa sembrare semplice la sua arte frutto di un lungo, sofferto e difficile cammino sulle strade ardue del pentagramma.

La serata sarà alla portata di tutti con musiche classiche (Addinsell, Liszt, Paganini, Chopin), ma anche moderne e si concluderà con il celeberrimo Bolero di Ravel e la Rapsodia in blue di Gershwin.

Attendiamo un pubblico da grandi occasioni anche perché la serata sarà offerta dal Sindacato.

ECCO NEI PARTICOLARI IL PROGRAMMA:

• **RICHARD ADDINSELL** (Oxford, 1904 - Londra, 1977)

Concerto di Varsavia (1941)

• **FRANZ LISZT** (Raasdorf, 1811 - Bayreuth, 1886)

Da "Sogni d'amore" (1850) Notturmo III "O Lieb" ("Ama!")

• Da "Sei studi da PAGANINI" (1838/1851) n. 3 La Campanella

• **FRYDERYK CHOPIN** (Zelazowa Wola, Varsavia, 1810 - Parigi 1849)

Polacca in la bemolle maggiore op. 53 (1842)

• **MAURICE RAVEL** (Ciboure, 1875 - Parigi, 1937)

Bolero (1928) (Versione per pianoforte di Raimondo Campisi)

• **GEORGE GERSHWIN** (New York, 1898 - Beverly Hills, 1937)

Preludio e improvvisazioni jazz

Rhapsody in blue (1924)



Attività imprenditoriale e contravvenzioni di polizia

L'art. 41 della Costituzione, sancendo la libertà dell'iniziativa economica privata, dovrebbe avere altresì stabilito la riserva di legge relativa all'esercizio e al coordinamento dell'attività stessa.

In altre parole, solo alla legge competerebbe la determinazione delle modalità di esercizio e di coordinamento della attività imprenditoriale.

Tale concetto si scontra in vero con una realtà normativa e fattuale di ben differente portata.

Come è noto, l'esercizio dell'attività economica è soggetto, fra l'altro, alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, varato nel 1931.

Il Testo in oggetto, promulgato in epoca storica caratterizzata dall'idea statocentrica ed assolutista del periodo fascista, statuisce a favore dell'autorità di Pubblica Sicurezza il potere di ordinanza che, nella fattispecie, viene definito extra ordinem.

Le ordinanze di cui al testo in oggetto, infatti, incidono con provvedimenti di natura regolamentare su posizioni giuridiche soggettive, che vengono comprese senza la tutela di una normativa che disciplini e limiti tale potere.

Esemplificando, chi non osservi la disposizione di cui all'art. 115 del Testo de quo - relativa all'apertura di "agenzie di affari" per cui è necessaria l'autorizzazione di Polizia, incorreva sino a poco fa in

una contravvenzione, cui poteva seguire senza limiti di tempo o di modalità alcuna, l'ordinanza questoria di cessazione dell'attività.

In tal modo, al Questore finiva per essere conferito un vero e proprio potere di creare la legge per il singolo caso, disciplinandone l'applicazione alla fattispecie concreta.

Tale potere, su cui la norma costituzionale pareva non avere inciso, è stato infine modificato dal D. Lgs. 13 luglio 1994 n. 408 che, depenalizzando l'art. 115, subordina il potere di ordinanza in questione ai requisiti tassativi stabiliti dalla legge.

In particolare, in caso di riscontrata violazione, la cessazione dell'attività può essere ora disposta solo nell'immediatezza della contestazione o nei cinque giorni successivi.

Nonostante ciò, tuttavia, in diversi casi le autorità competenti, oltre a non rispettare il procedimento previsto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, emettono altresì ordinanze extra-ordinem, violando il principio di legalità finalmente instaurato nel 1994.

Tale prassi pare tuttavia esclusivamente frutto dell'ennesima sovrapposizione di norme di depenalizzazione - ispirate al principio di legalità - ad un impianto normativo ancora - purtroppo - di concezione autoritaria.

Dott. Monica Baranca

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

Premessa

Presento all'esame dei lettori tre sentenze del Tribunale Civile e due della Pretura Penale del nostro foro cittadino.

Come potete notare la rubrica sta cercando di crescere e potrà raggiungere il predetto scopo solo ed unicamente con la collaborazione di tutti i magistrati bergamaschi. Ringrazio coloro i quali mi hanno offerto e fornito disponibilità e cooperazione per questo numero, in particolare il cortese dott. Mauro Mocci, Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bergamo, per il materiale concessomi, al quale chiedo venia e correzioni qualora non avessi espresso in modo preciso e chiaro il contenuto delle decisioni. Resto in attesa di poter esternare i miei ringraziamenti a molti altri.

- IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE -

"La delibera assembleare di una società a responsabilità limitata deve essere annullata, qualora obliteri illegittimamente il diritto d'opzione e sia stata, quindi, assunta in violazione dell'art. 2441 c.c.".

(Nel caso di specie la delibera impugnata disponeva che i soci che avessero sottoscritto il prestito avrebbero avuto diritto di prelazione nelle sottoscrizioni dell'aumento di capitale che fosse stato successivamente deliberato dalla società; nel prosieguo della stessa delibera era sancito che decaduto il termine il socio offerente ma inadempiente al versamento, al pari del socio che non avesse neppure presentato l'offerta di finanziamento, sarebbe decaduto dal diritto di essere preferito agli altri soci nella sottoscrizione del prestito e nei correlativi diritti di concorrere al futuro aumento di capitale.

Nella situazione "de quo", di conseguenza, il giudice ha ritenuto che il diritto d'opzione non poteva essere cancellato, in quanto non ricorreva l'unica ipotesi in cui l'opzione può essere esclusa nella s.r.l., ossia la liberazione delle nuove quote mediante conferimenti in natura.

Tribunale di Bergamo; Sezione I civile; Sentenza del 10.3.1994

Giudice Estensore dott. Mauro Mocci

- SERVITU' DI PASSO -

"La consegna della chiave non assolve compiutamente il precetto di cui all'art. 1064 comma 2° c.c. poiché la predetta consegna delle chiavi di apertura di un cancello non compone aprioristicamente il conflitto di interessi fra la tutela della proprietà privata (e la correlativa finalità di evitare l'intrusione di estranei) ed il comodo esercizio della servitù.

La «traditio» determina solo la conseguenza di spostare l'accertamento sul piano probatorio, dovendosi dunque esaminare, caso per caso, se le esigenze del titolare della servitù possano essere, ed in qual modo, soddisfatte dal proprietario del fondo servente, che pure ha la facoltà di chiudere l'accesso ai suoi fondi, quale esplicitazione del diritto dominicale".

Tribunale di Bergamo; Sezione I civile; Sentenza 16.6.1994

Giudice Estensore dott. Mauro Mocci

- REVOCATORIA ORDINARIA -

"L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è dimostrata nella totalità dei suoi elementi qualora, nonostante nessun dubbio possa residuare in ordine alla sussistenza dell'atto di disposizione e del cosiddetto «eventus damni» ed, altresì, si possa agevolmente presumere anche la conoscenza, da parte del fideiussore-debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore stante la vicinanza temporale fra gli atti di disposizione compiuti, non sia stata dimostrata la «participatio fraudis» dei terzi".

(Nel caso di specie si è verificata la seguente sequenza cronologica di eventi: a) sottoscrizione da parte del fideiussore di una fideiussione per i debiti contratti dal debitore principale; b) successiva stipulazione e trascrizione, da parte del fideiussore, di contratti di vendita a terzi, aventi ad oggetto beni immobili di sua proprietà; c) posteriore emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del fideiussore.

Il Tribunale ha respinto l'azione revocatoria ordinaria poiché non dimostrata la «participatio fraudis» dei terzi; è stato considerato che il credito per il fideiussore non è sorto al momento della sottoscrizione della fideiussione. Il fideiussore, infatti, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. Il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio dell'obbligazione lasciata eventualmente inadempita dal debitore principale non equivale però al sorgere del credito. Si tratta, invece, di una possibilità generica ed astratta, che si specifica e si concretizza con l'inadempimento dell'obbligazione principale. Il primo atto col quale, nella specie, è stato intimato l'adempimento è costituito dal decreto ingiuntivo emesso ad una certa distanza di tempo (1 mese) dall'ultima delle alienazioni; da qui la necessità di dimostrare anche la partecipazione dei terzi alla dolosa preordinazione ex art. 2901 2° comma c.c. che non è stata provata in sede di giudizio).

Tribunale di Bergamo; Sezione I civile; Sentenza 22.9.1994

Giudice estensore dott. Mauro Mocci

- APPROPRIAZIONE INDEBITA -

"Il delitto di appropriazione indebita, previsto e punito dall'art. 646 c.p., è integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, quando l'agente non fornisce la prova di essere stato creditore del querelante e non giustifica, di conseguenza, la ritenzione di un bene di proprietà di quest'ultimo. Dalla mancata riconsegna del bene nonostante una formale diffida alla restituzione si desume l'interversione del possesso che integra l'ipotesi criminosa in questione".

Pretore di Bergamo dott. Massimo Gaballo;

Sentenza del 9.6.1994 n. 654

- ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE -

"Sussiste la violazione del precetto penalmente sanzionato dall'art. 45 L.n. 69/1963 con riferimento all'art. 348 c.p. qualora l'agente, non iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti previsto dalla predetta legge professionale, figuri quale inviato speciale di un periodico mensile.


L'art. 11 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 1991/4 individua la figura professionale dell'inviato speciale nell'ambito della categoria dei giornalisti professionisti. Infatti, il predetto art. 11 prevede che i giornalisti ai quali sono state assegnate come mansioni ordinarie quelle di prestare la propria opera in servizi d'inviato speciale hanno diritto al trattamento previsto per i capi servizio, mentre l'inviato speciale non impegnato in servizi esterni "ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell'orario previsto nell'art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali". Da quanto sopra si desume che l'inviato speciale non può non svolgere, quantomeno in modo prevalente se non esclusivo, la professione di giornalista. A sua volta l'esercizio della professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo è riservato dall'art. 1 della legge 3.2.1963 n. 69 ai soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti".

Pretore di Bergamo dott. Massimo Gaballo;

Sentenza del 7.11.1994 n. 1178

mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita